

LO STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO

ORIGINE PREFERENZIALE

E' uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari

Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione

ORIGINE PREFERENZIALE

Regole da individuare in base alla voce doganale del prodotto ed in base al Paese di destinazione delle merci

Regole contenute in specifiche gazzette ufficiali con cui la Ue ha siglato gli accordi di origine con taluni Paesi extraUe definiti Paesi accordisti

DEFINIZIONE

E' uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari

Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione

ORIGINE PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

SUFFICIENTE

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale può essere attestata
alternativamente con l'emissione del certificato Eur1
o con una dichiarazione su fattura

Sotto i 6000 Euro la dichiarazione su fattura è libera
(non necessita di apposita autorizzazione doganale)

Sopra i 6000 Euro la dichiarazione richiede il possesso
dello status di "esportatore autorizzato" da
richiedere, previa verifica doganale, alla dogana
competente per territorio

Rilascio certificati EUR1 e ATR

...l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1...

...allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile...

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (protocolli di origine)

Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto, nato a il, residente, in qualità di, sede legale a, P. iva, consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria

D I C H I A R A

Che le merci descritte nella fattura n. del soddisfano le condizioni richieste per ottenere il certificato di circolazione **EUR1**, in particolare dichiara che le merci di cui sopra:

(**A**) sono state prodotte nel nostro stabilimento e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi tra UE e _____;

(**B**) sono state acquistate da fornitori nazionali/comunitari e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi verso _____ come da dichiarazione del fornitore depositata presso i nostri uffici emessa in conformità al reg. CE. n. 1207/2001

(**C**) sono state ottenute in _____ (paese e/o gruppo di paesi) e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale con _____ (paese e/o gruppo paesi) come da documentazione in nostro possesso (documenti di importazione, fatture ecc.)

A riscontro delle condizioni sopra dichiarate oltre alla documentazione prodotta contestualmente alla domanda di rilascio del certificato EUR/1, si impegna espressamente a fornire all'Autorità Doganale qualsiasi altra prova documentale o giustificazione che quest'ultima richieda, nonché ad accettare ogni eventuale controllo.

Per quanto sopra, con la presente, conferisce espresso incarico allaa formulare, alla dogana di competenza, domanda di rilascio del certificato **EUR1** in relazione alle merci descritte nella fattura di cui sopra.

La viene autorizzata a compiere tutto quanto necessario per l'ottenimento del certificato EUR/1 ed è fin d'ora espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità legata direttamente od indirettamente all'espletamento della procedura oggetto del presente incarico

Riflessi penali

Non veritiera dichiarazione
dell'esportatore/rappresentante, circa la
rispondenza delle merci ai criteri dovuti oltre
che configurare reato di falso in atto pubblico -
ai sensi dell'art.483 del c.p. (*Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione
fino a due anni*)

PROCEDURA PER STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO

La concessione dello status di esportatore autorizzato e' subordinata alla presentazione di una domanda scritta dell'esportatore.

Le autorizzazioni di cui trattasi, saranno rilasciate dagli Uffici delle Dogane competenti per territorio previa verifica delle seguenti condizioni:

- l'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non e' rilevante il loro numero ma la cadenza regolare)
- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine, tenuta della contabilità materie, tenuta delle dichiarazioni del fornitore)
- l'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.

ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Agenzia delle **dogane** competente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente deve comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli

L'operatore risulta peraltro tenuto a richiedere **una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci** in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato

L'ESPORTATORE AUTORIZZATO DEVE ...

- 1) impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione
- 2) assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione
- 3) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia
- 4) impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione
- 5) impegnarsi a presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità

DICHIARAZIONE SU FATTURA SOTTO I 6000 EURO

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE.

Simone Del Nevo

(firma leggibile autografa)

Le caratteristiche

- Può essere rilasciata su fatture fino a €. 6.000 di valore.
- Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'autorità doganale.
- Può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa.
- Deve contenere la firma originale manoscritta dell'esportatore.
- L'esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

DICHIARAZIONE SU FATTURA SOPRA I 6000 EURO

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/PR/11] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE.

Simone Del Nevo

(firma leggibile autografa)

Le caratteristiche

- Può essere rilasciata da un esportatore che sia stato preventivamente autorizzato dall'autorità doganale.
- Viene rilasciata indipendentemente dal valore di fattura.
- Viene rilasciata sulla fattura, o su un documento riferibile alla stessa.
- Deve contenere, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall'autorità doganale.
- L'esportatore può omettere la firma.
- L'esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

Le verifiche periodiche

Si ricorda che la dogana procederà a verifiche periodiche del rispetto delle regole di origine preferenziale a carico dei soggetti che hanno assunto lo status di esportatori autorizzati

COMMERCIALIZZAZIONE

Per le merci oggetto di commercializzazione
l'esportatore dovrà semplicemente essere in
possesso della dichiarazione di origine
preferenziale emessa dal proprio fornitore

PRODUZIONE

L'esportatore deve dimostrare di aver trasformato in maniera sufficiente i prodotti:

Distinta base costificata che riconduca alle singole origini preferenziali dei componenti impiegati

A tal fine servono le dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori da abbinare alle singole materie prime

LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

DICHIARAZIONE (per singola operazione)

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento sono originarie di..... Comunità e rispondono alle preferenziali con

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data - Società - Firma

LONG TERM DECLARATION

DICHIARAZIONE (a lungo termine)

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

....., che sono regolarmente fornite a sono originarie di e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al

CUMULO APPLICATO CON ...

CUMULO NON APPLICATO

Si impegna ad informare immediatamentedella perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data - Società - Firma

Considerazioni generali

La dichiarazione del fornitore è l'unico documento atto a provare l'origine preferenziale delle merci acquistate.

La dichiarazione del fornitore è una dichiarazione che il fornitore della merce rilascia all'esportatore. Può essere rilasciata per ciascuna operazione, oppure a "lungo termine"

Validità massima temporale 2 anni (dal primo maggio 2016)

Le merci impiegate nel processo produttivo non accompagnate dalla dichiarazione del fornitore devono essere considerate come merci di origine non preferenziale

Non costituiscono prova dell'origine preferenziale

- fatture di acquisto recanti indicazioni generiche “merce di origine italiana/UE” oppure “merce di origine preferenziale della UE”
- dichiarazioni da parte del fornitore non conformi al nuovo Codice Doganale Unionale
- copie di certificati di origine preferenziale relativi ad accordi differenti

COSTITUISCONO PROVA

- I documenti giustificativi consistono in qualsiasi documento utile a determinare l'origine, per esempio:
- contabilità materie o interna
- certificati di circolazione o di origine precedenti
- schede tecniche
- dichiarazioni del fornitore

CONSERVAZIONE PROVE ORIGINE

L'ESPORTATORE DEVE CONSERVARE

LE PROVE DI ORIGINE PER

3 ANNI

(5 anni per le export verso la Corea del Sud)

CUMULO PAN EURO MEDITERRANEO

Il Consiglio della Ue ha approvato la nuova zona euro-mediterranea del cumulo dell'origine. Il regolamento ha creato una zona di libero scambio tra la UE ed i seguenti partners:

Algeria, Cisgiordania e la Banda di Gaza, Egitto, Isole Faeroe, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Svizzera, Siria, Tunisia e Turchia

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	EU	DZ	CH(EFTA)	EG	FO	IL	IS(EFTA)	JO	LB	LI(EFTA)	MA	NO(EFTA)	PS	SY	TN	TR
EU		1.11.2007	1.1.2006	1.3.2006	1.12.2005	1.1.2006	1.1.2006	1.7.2006		1.1.2006	1.12.2005	1.1.2006			1.8.2006	(¹)
DZ	1.11.2007															
CH(EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	1.9.2007
EG	1.3.2006		1.8.2007				1.8.2007	6.7.2006		1.8.2007	6.7.2006	1.8.2007			6.7.2006	1.3.2007
FO	1.12.2005		1.1.2006				1.11.2005			1.1.2006		1.12.2005				
IL	1.1.2006		1.7.2005				1.7.2005	9.2.2006		1.7.2005		1.7.2005				1.3.2006
IS(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.11.2005	1.7.2005		17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.3.2006	1.9.2007
JO	1.7.2006		17.7.2007	6.7.2006		9.2.2006	17.7.2007			17.7.2007	6.7.2006	17.7.2007			6.7.2006	
LB			1.1.2007				1.1.2007			1.1.2007		1.1.2007				
LI(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	1.9.2007
MA	1.12.2005		1.3.2005	6.7.2006			1.3.2005	6.7.2006		1.3.2005		1.3.2005			6.7.2006	1.1.2006
NO(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.12.2005	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005				1.8.2005	1.9.2007
PS																
SY																
TN	1.8.2006		1.6.2005	6.7.2006			1.3.2006	6.7.2006		1.6.2005	6.7.2006	1.8.2005				1.7.2005
TR	(¹)		1.9.2007	1.3.2007		1.3.2006	1.9.2007			1.9.2007	1.1.2006	1.9.2007			1.7.2005	

(¹) Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.

Per i prodotti carbo-siderurgici, la data di applicazione è il 1° marzo 2009.



REGOLE IDENTICHE

**IL CUMULO PUO' ESSERE APPLICATO SOLTANTO
TRA PAESI CHE APPLICANO REGOLE DI
ORIGINE IDENTICHE**

CUMULO NELLA UE

Principio della lavorazione o trasformazione che vada oltre le operazioni elencate nell'Art. 7 (operazioni insufficienti)

Principio del valore aggiunto

OPERAZIONI INSUFFICIENTI

- Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio
- b) la scomposizione e composizione di confezioni
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli)
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n)
- p) la macellazione degli animali

I prodotti interamente ottenuti

Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino**
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti**
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati**
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati**
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate**
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare**
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f)**
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami**
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate**
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo**
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j)**

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

I prodotti che non sono interamente ottenuti sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se rispettano le regole dell'allegato II dell'accordo.

Eccezione: si possono utilizzare materie di origine terza fino al 10% del valore del bene – prezzo franco fabbrica, ma le percentuali indicate nell'allegato II devono in ogni caso essere rispettate (regola non applicabile per i prodotti tessili - capp. da 50 a 63 del SA)

Le attestazioni di origine

certificato di circolazione EUR.1

certificato di circolazione EUR-MED

dichiarazione su fattura (< € 6000)

dichiarazione su fattura EUR-MED (< € 6000)

dichiarazione su fattura (esportatore
autorizzato)

dichiarazione su fattura EUR-MED (esp. aut.)

EUR MED

Nella casella 7 dei certificati EUR-MED deve essere obbligatoriamente indicato:

CUMULATION APPLIED WITH se l'origine è stata ottenuta con l'applicazione del cumulo con materie originarie di uno o più Paesi citati agli artt. 3 e 4

b) NO CUMULATION APPLIED se l'origine è stata ottenuta senza applicazione del cumulo con materie originarie dei Paesi sopra citati

REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

Le condizioni per l'ottenimento dell'origine preferenziale devono essere soddisfatte senza interruzione tra la UE ed il Paese accordista.

Il trattamento preferenziale è applicabile soltanto se la merce è trasportata direttamente dalla CE al Paese accordista o viceversa.

la merce deve rimanere sempre sotto controllo doganale.

Prove trasporto diretto

titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito

certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità del paese di transito

altro